

DELIBERAZIONE N. 13



COMUNE DI CAMUGNANO

(Provincia di Bologna)

Adunanza straordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015**

Addì **QUATTRO GIUGNO DUEMILAQUINDICI**, dalle ore **21:00** a seguire, in Camugnano (BO) in Piazza Kennedy nella Sala del Parco posta al piano terra del Palazzo Municipale, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale di Camugnano con l'intervento dei suoi componenti che previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti:

	Componenti	Funzioni	Presenti/Assenti
1)	DEL MORO ALFREDO	Sindaco	Presente
2)	CAVICCHI CARLA	Assessore	Presente
3)	MAESTRINI BRUNO	Consigliere	Presente
4)	BENI FABRIZIO	Consigliere	Presente
5)	CAPPI SIMONE	Consigliere	Presente
6)	MANCUSO LIBERO	Consigliere	Presente
7)	LAZZARI ERMANO	Consigliere	Assente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il **SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO**, assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

, , ,
quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
Partecipa, assiste e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa Pasquini Paola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

La legge 23 maggio 2014, n. 80

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 2, ottavo periodo, D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A partire dall'anno 2015 e'*

considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

Considerato che per le speciali condizioni del catasto dei fabbricati i livelli delle rendite catastali portano in diversi casi a determinazioni di imposta inferiori ai 12 euro e così accade anche in ambito TARI per il livello basso delle tariffe e la dimensione esigua delle basi imponibili che si rinvergono sul territorio comunale;

Constata la necessità di una revisione delle misure minime di versamento dell'imposta ordinaria, ai fini di tutte le componenti IUC;

Constata la necessità della variazione delle scadenze TARI per una migliore gestione dell'attività di Ufficio e per evitare che la seconda rata sia in prossimità di quella di altri importanti adempimenti fiscali;

Valutata come opportuna la variazione della scadenza della seconda rata TARI dal mese di novembre a quello di ottobre e la indicazione del giorno esatto di scadenza (il giorno 30 del mese) sia per la prima rata sia per la seconda rata;

Visto il Regolamento per l'applicazione IUC 2014,

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29/03/2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti i pareri previsti in base all'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Con votazione palese, come di seguito espressa nei modi di legge:

Componenti	assegnati n. 7
Presenti	n. 6
Assenti	n. 1 (Lazzari)
Votanti	n. 6
Astenuti	n. ---
Favorevoli	n. 5
Contrari	n. 1 (Mancuso)

DELIBERA

1. di modificare l'art. 10, comma 6 lettera b, del regolamento IMU, col seguente testo: *“una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;
2. di modificare l'art. 17, comma 10, prima parte, del regolamento IMU, col seguente testo: *“L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 3,00 euro”*;
3. di modificare l'art. 15, comma 4, prima parte, del regolamento TASI, col seguente testo: *“Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3,00 euro”*;
4. di modificare l'art. 37, del regolamento TARI, col seguente testo: *“Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 3,00 euro per anno d'imposta. I rimborsi saranno verificati e erogati solo per importi superiori ai 12,00 euro”*;
5. di modificare l'art. 29, comma 2, del regolamento TARI abrogando la scadenza luglio - novembre e sostituendola con la nuova scadenza del 16 luglio per la prima rata e del 16 ottobre per la seconda rata, col seguente testo: ***“Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di 2 rate, con scadenza al 16 luglio per la prima rata e al 16 ottobre per la seconda, salvo diversamente stabilito da apposita deliberazione di Giunta Comunale. E' possibile il versamento di una unica rata con scadenza al 16 luglio”***;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
7. di pubblicare la presente delibera sul sito internet del Comune;
8. con successiva votazione :

Componenti	assegnati n. 7
Presenti	n. 6
Assenti	n. 1 (Lazzari)
Votanti	n. 6
Astenuti	n. ---
Favorevoli	n. 5
Contrari	n. 1 (Mancuso)

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAMUGNANO

Provincia di Bologna

Proposta del 28/05/2015

Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 04/06/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) MODIFICA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Acquisito il parere di regolarità contabile come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;

PARERE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 28/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta utile, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to SIG. DEL MORO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA PASQUINI PAOLA

**Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li 08/06/2015**

Dott.ssa Pasquini Paola

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale,

Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della Repubblica.

ATTESTA

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/06/2015

per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)

per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

Dalla Residenza Comunale, li 08/06/2015

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/06/2015 al 23/06/2015 come previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE